

Art. 80, comma 2, lett. g), CCNL 16/11/2022

La disposizione in oggetto stabilisce l'obbligo di far transitare nella parte variabile del fondo per le risorse decentrate ogni compenso che viene devoluto ai dipendenti sulla base di specifiche norme di legge.

La casistica in oggetto è quindi varia e può evolversi in relazione all'eventuale emanazione di nuove norme che stabiliscano compensi aggiuntivi per i dipendenti; vediamo comunque di seguito le principali attuali casistiche che disciplinano la fattispecie.

Si precisa che:

- le risorse derivanti dall'applicazione delle citate fonti legislative confluiscono (art. 67, comma 3, lett.c) del CCNL 21.05.2018) in quelle destinate al finanziamento della contrattazione integrative, nel rispetto sempre dei vincoli concernente sia la finalizzazione delle stesse sia la sfera dei dipendenti destinatari;*
- tali risorse hanno natura variabile, conseguentemente, non possono essere in nessun caso conservate o confermate tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa dell'anno successivo a quello in cui si sono rese disponibili per lo svolgimento nel corso dello stesso delle attività connesse;*
- alla luce di quanto sopra detto, appare evidente che non è in alcun modo possibile l'utilizzo delle stesse risorse, che risultino eventualmente non utilizzate, per incrementare quelle destinate alla produttività generale e per finanziare, anche solo parzialmente, altre tipologie di compensi o di indennità o di istituti concernenti personale diverso da quello espressamente individuato dal legislatore.*

Compensi censimenti ISTAT

Con l'art. 70-ter del CCNL 21/05/2018 è stata normata la possibilità di individuare forme di incentivazione del personale per attività legate a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro; tali risorse trovano copertura esclusivamente nella quota rimborsata dagli Enti organizzatori e confluiscono nel fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018.

Incentivi per le funzioni tecniche.

Dal 19/04/2016 sono stati introdotti gli incentivi per le funzioni tecniche, come disciplinati dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, ed, in particolare:

- le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;*
- l'80% di tale fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate, nonché tra i loro collaboratori.*

Dall'1/07/2023 la predetta disciplina è stata sostituita con quella prevista dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, la quale prevede che:

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023 e per le finalità indicate al comma 5 (destinazione quota 20%), a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento; tale disposizione si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;*
- l'80 per cento di tali risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*

I riflessi sul vincolo ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017:

Le risorse da destinare agli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base della vigente disciplina contrattuale, confluiscono nel fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018, per essere poi ripartite ai dipendenti interessati nell'ambito dell'art. 68, comma 2, lett. g), del medesimo CCNL 21/05/2018, secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e recepiti nell'apposito regolamento comunale.

La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 24/2017, aveva dichiarato inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 58/2017, confermando il principio di diritto espresso dalla medesima con la precedente deliberazione n. 7/2017, secondo cui "gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, L. n. 208/2015 (ora disciplinato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017)".

La L. n. 205 del 27/12/2017, c.d. "Legge di bilancio 2018", in vigore dal 1° gennaio 2018, ha modificato l'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (vedi art. 1, comma 526), specificando che gli incentivi per le funzioni tecniche fanno capo ai medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture (nuovo comma 5-bis).

La Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 6/2018 ha chiarito definitivamente che gli incentivi per le funzioni tecniche sono da ritenersi "esclusi" dall'ambito vincolistico di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con decorrenza 1° gennaio 2018.

Analoghe considerazioni possono essere effettuate anche con riferimento ai nuovi incentivi funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023.

Incentivi per accertamenti IMU e TARI.

I Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal T.U. D. Lgs. n. 267/2000 possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativi agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento economico accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017. La quota parte destinata al trattamento economico accessorio del personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del D. L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2005. Il beneficio non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La nuova disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 19/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: «La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».